

***Causa Velocci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 marzo 2008 (ricorso n. 1717/03)***

(constata la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica)

**Fatto.** Ricorso promosso per violazione degli articoli 1, Protocollo n. 1, (*protezione della proprietà*) e 6 par. 1 CEDU (*diritto ad un equo processo*). La vicenda trae origine da una procedura di espropriazione indiretta ai danni dei ricorrenti, proprietari di un terreno, una parte del quale era stata sottoposta ad un provvedimento di occupazione d'urgenza in data 8 settembre 1976, per la durata massima di cinque anni, per la costruzione di una strada. L'occupazione materiale era stata concretamente effettuata il successivo 25 ottobre 1976.

Con atto di citazione notificato il 27 luglio 1988 i ricorrenti avevano chiamato in giudizio il Comune, lamentando l'illegittimità della occupazione del terreno che si era protratta oltre il termine fissato e per il fatto che i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica erano terminati senza che si fosse proceduto all'espropriazione formale del terreno ed al conseguente pagamento dell'indennità di espropriazione.

Nelle more del procedimento in corso, essendo entrati in vigore i nuovi criteri di calcolo dell'indennità di esproprio fissati dalla legge n. 662 del 1996, il Tribunale procedeva alla fissazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento danno sulla base di una nuova consulenza depositata l'11 gennaio 2001, riconoscendo ai ricorrenti un importo inferiore a quello che era stato stimato in prima battuta dal consulente tecnico d'ufficio, con relazione del 15 maggio 1990.

Con sentenza depositata l'8 marzo 2002, il Tribunale, constatata l'irreversibile trasformazione del bene per effetto della costruzione dell'opera pubblica e quindi l'avvenuto trasferimento della proprietà, aveva condannato il Comune al pagamento della somma di 4.262,58 euro alla Sig.ra Velocci, e di 12.787,74 euro al Sig. Velocci, oltre agli interessi e alla rivalutazione.

**Diritto.** La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (*Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, sentenza del 30 ottobre 2003; *Carbonara e Ventura c. Italia*, sentenza dell'11 dicembre 2003; *Scordino c. Italia* (n° 3), sentenza del 17 maggio 2005; *Serrao c. Italia*, sentenza del 13 ottobre 2005), ha affermato che tale istituto viola il principio di legalità, in quanto esso non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica e permette all'amministrazione di non rispettare le regole fissate in materia di espropriazione. Infatti in tutti i casi l'espropriazione indiretta tende ad interimare, cioè a conferire validità giuridica ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione, e a regolarne le conseguenze per il privato e la stessa amministrazione ad esclusivo beneficio di quest'ultima.

Nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto che i ricorrenti erano stati privati del terreno a partire dal momento in cui alla situazione di illegalità dell'occupazione si era aggiunta quella della costruzione dell'opera di interesse pubblico, la Corte ha rilevato che è mancato il requisito della prevedibilità, poiché solo dal momento in cui la decisione giudiziaria diventa definitiva il principio dell'espropriazione diretta si può considerare effettivamente applicato e l'acquisizione del terreno al patrimonio pubblico consacrata.

La Corte ha inoltre evidenziato che nel caso di specie l'applicazione della legge n. 662/1996 ha prodotto come effetto quello di privare i ricorrenti di una riparazione integrale del pregiudizio subito.

Per tali motivi, i Giudici di Strasburgo hanno dichiarato la violazione dell'articolo 1 Prot. 1 CEDU.

Per quanto riguarda la doglianza riferita all'art. 6, par. 1 CEDU, i ricorrenti riferivano che l'applicazione retroattiva della legge n. 662/1996 al giudizio in corso avesse violato il loro diritto ad

un processo equo. Sul punto, la Corte, avendo già constatato l'illegittimità della situazione denunciata dai ricorrenti sotto il profilo della protezione della proprietà garantita dall'art. 1, Prot. n. 1, ha ritenuto non doversi procedere separatamente all'esame di tale motivo di ricorso.

Infine, la Corte ha ritenuto non ancora in stato di essere decisa la questione della definizione dell'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 CEDU, e si è pertanto riservata di stabilire il seguito della procedura, invitando le parti a dare comunicazione di eventuali accordi che nel frattempo dovessero intervenire.